

Esonero contributivo per i lavoratori dei settori del turismo e degli stabilimenti termali

L'esonero contributivo sulle assunzioni effettuate nel settore del turismo e delle terme è stato rinnovato per i primi 3 mesi del 2022 ed è arrivata, il 10.06.2022, anche l'autorizzazione dell'Unione Europea con lo sblocco dei fondi. Il Decreto Sostegni ter ripropone lo sgravio dal pagamento dei contributi, a suo tempo introdotto dal Decreto Agosto, per sostenere uno dei comparti maggiormente colpiti dagli effetti negativi della pandemia.

L'Inps, con la Circ. n. 67/2022, fornisce le istruzioni operative per la fruizione dell'incentivo, si tratta, in particolare, dell'incentivo spettante per le assunzioni effettuate dal 1.01 al 31.03.2022, a tempo determinato o con contratto stagionale, ovvero per le trasformazioni a tempo indeterminato dei medesimi contratti a termine agevolati, nello stesso periodo, limitatamente ai settori del turismo e degli stabilimenti termali.

L'incentivo sarà fruibile a decorrere dalle competenze di luglio 2022.

L'invio della domanda di ammissione al beneficio sarà consentito entro e non oltre il 30.06.2022, data coincidente con il termine finale di operatività del Temporary Framework.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER I LAVORATORI DEI SETTORI DEL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI

Circ. Inps 10.06.2022, n. 67 - Art. 4, c. 2, D.L. 27.01.2022, n. 4 - Art. 7, D.L. 14.08.2020, n. 104

Nel quadro delle misure adottate per il sostegno e il rilancio dell'economia a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché in relazione al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, il D.L. n. 4/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.03.2022, n. 25, ha previsto il riconoscimento dell'esonero di cui all'art. 7 del D.L. 14.08.2020, n. 104, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate dal 1.01 al 31.03.2022, limitatamente al periodo di durata dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di 3 mesi. In caso di conversione dei suddetti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 6 mesi dalla conversione. In particolare, la citata misura di cui all'art. 7 del D.L. n. 104/2020 consiste in un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. Il suddetto esonero ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto nel limite massimo di € 8.060 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail.

Il beneficio "è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione". L'efficacia delle disposizioni dell'esonero in trattazione, considerata la sua evidente applicazione selettiva ai soli settori del turismo e degli stabilimenti termali, è, conseguentemente, subordinata all'autorizzazione della Commissione europea. Con decisione C(2022) 3835 final del 7.06.2022, la Commissione europea ha autorizzato la misura in questione, ritenendola compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

DATORI DI LAVORO CHE POSSONO ACCEDERE AL BENEFICIO

SETTORI

- Possono accedere al beneficio di cui all'art. 4, c. 2 del D.L. 4/2022 i datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
- Per l'individuazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, si rinvia ai codici ATECO di cui all'Allegato n. 1 alla Circ. Inps n. 67/2022.
- L'esonero in oggetto è riconosciuto ai datori di lavoro privati rientranti nei citati settori, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditori.
- In virtù della previsione degli specifici settori per i quali può trovare applicazione la misura, la stessa non si applica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, individuabili assumendo a riferimento la nozione e l'elencazione recate dall'art. 1, c. 2 D. Lgs. 30.03.2001, n. 165.

RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI E LAVORATORI PER I QUALI SPETTA L'ESONERO

ARCO TEMPORALE E TIPOLOGIE CONTRATTUALI

- L'esonero contributivo trova applicazione per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate dal 1.01.2022 al 31.03.2022.
- In caso di conversione dei predetti contratti a termine in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, intervenuta nel corso della finestra temporale sopra individuata, l'esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 6 mesi a partire dalla conversione.

ARCO TEMPORALE
E TIPOLOGIE
CONTRATTUALI
(segue)

- L'agevolazione può essere riconosciuta anche in caso di:
 - .. rapporto a tempo parziale, fermo restando che, in tali ipotesi, la misura della soglia massima di esonero è ridotta sulla base dello specifico orario di lavoro;
 - .. rapporti di lavoro subordinato (assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale o loro conversione a tempo indeterminato) instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della L. 3.04.2001, n. 142.
 - .. assunzioni a scopo di somministrazione, purché l'utilizzatore che si avvale della prestazione lavorativa appartenga al settore del turismo o degli stabilimenti termali.
- **Non rientra fra le tipologie di rapporti incentivabili di cui all'art. 4, l'assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, di cui agli artt. da 13 a 18 del D. Lgs. n. 81/2015, n. 81** in quanto:
 - .. il lavoro intermittente, anche laddove preveda la corresponsione di un compenso continuativo in termini di indennità di disponibilità, costituisce pur sempre una forma contrattuale strutturalmente concepita allo scopo di fare fronte ad attività lavorative di natura discontinua, le cui durate, sul piano generale, sono soggette a limitazioni di legge, "con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di 3 anni solari";
 - .. **l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, nell'an e nel quantum, è soggetto alla totale discrezionalità del datore di lavoro in base alle esigenze produttive.**

ASSETTO, MISURA DELL'ESONERO E RISORSE STANZIATE

ASSETTO

- L'esonero contributivo in trattazione, in virtù del rinvio all'art. 7 del D.L. n. 104/2020, che, a sua volta, mutua la propria disciplina dall'esonero previsto dall'art. 6 del medesimo D.L. n. 104/2020, è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, per un importo massimo di € 8.060 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per la durata del rapporto a termine o stagionale, fino a un massimo di 3 mensilità o fino a 6 mensilità in caso di conversione.

SOGLIA

- La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a € 671,66 (€ 8.060 : 12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di € 21,66 (€ 671,66 : 31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.
- Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a **tempo parziale**, il massimale dell'agevolazione deve essere **proporzionalmente ridotto**.
- Pertanto, qualora un rapporto di lavoro sia instaurato in regime di part-time al 50%, l'ammontare massimo dell'esonero fruibile per ogni singola mensilità sarà pari a € 335,83 (€ 671,66 : 2).

CONTRIBUZIONI OGGETTO DELLO SGRAVIO

- Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione dell'esonero, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio.
- Si ricorda, in particolare, che **non sono oggetto di esonero** le seguenti contribuzioni:
 - .. i premi e i contributi dovuti all'Inail;
 - .. il contributo, ove dovuto, al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del Codice Civile";
 - .. il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli artt. 26, 27, 28 e 29 del D. Lgs. n. 148/2015, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige;
 - .. il contributo, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
 - .. le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento (Circ. Inps n. 40/2018).
- **Nei casi di trasformazione di rapporti a tempo determinato, trova applicazione la previsione di cui all'art. 2, c. 30, della L. 28.06.2012, n. 92, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell'1,40%, ove dovuto, prevista per i contratti a tempo determinato.**

PERIODO DI FRUIZIONE E RISORSE STANZIATE

- Con riferimento al periodo di fruizione dell'esonero, lo stesso ha una durata pari al decorso del rapporto e, comunque, sino ad un massimo di 3 mesi.
- Nelle ipotesi in cui sia stato già riconosciuto l'esonero per le assunzioni a termine, in caso di conversione del rapporto a tempo indeterminato, l'esonero spetta per ulteriori 6 mesi a partire dalla data di conversione.
- **Il periodo di fruizione dell'incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.**
- L'agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziati pari a **60,7 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'art. 1, c. 366, della L. 30.12.2021, n. 234.**

CONDIZIONI DI SPETTANZA DELL'ESONERO

CONDIZIONI

- L'esonero contributivo, costituendo un incentivo all'assunzione, può essere riconosciuto in subordine alle seguenti condizioni:
 - .. rispetto di quanto previsto dall'art. 1, c. 1175, della legge n. 296/2006, ossia:
 - regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
 - assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
 - rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
 - .. applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, da ultimo, dall'art. 1 del D. Lgs. n. 150/2015.

CONDIZIONI
(segue)

- In particolare, per quanto riguarda i **principi generali di fruizione degli incentivi** stabiliti dall'arti. 31 del D. Lgs. n. 150/2015, l'esonero contributivo spetta ove ricorrano le seguenti condizioni:
 1. l'assunzione non viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. In mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge (pari a 6 mesi dalla cessazione del rapporto nella generalità dei casi e 3 mesi per le ipotesi di rapporti stagionali) il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori (Interpello M. Lavoro 7/2016);
 2. l'assunzione non riguarda lavoratori licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento;
 3. presso il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione non sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, ovvero l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione sono finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive.

INOLTRO TARDIVO CO

- L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all'instaurazione del rapporto di lavoro o di somministrazione incentivato produce la **perdita** di quella **parte dell'incentivo** relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

SOMMINISTRAZIONE

- **Con riferimento al contratto di somministrazione, i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore.**
- Fra i principi di carattere generale che regolano il diritto alla fruizione degli incentivi, si ricorda gli incentivi all'occupazione non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione sia utilizzato mediante contratto di somministrazione.
- La predetta condizione ostativa è evidentemente preordinata ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse che finanziano gli incentivi all'assunzione nel presupposto fondamentale che l'incentivo medesimo sia esclusivamente finalizzato a creare "nuova occupazione".

FINALITÀ DELL'ESONERO

- **Le risorse che finanziano la misura sono preordinate al sostegno e al rilancio dell'economia a seguito dell'emergenza epidemiologica, nonché in conseguenza degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.**
- La finalità ultima perseguita è, quindi, quella di promuovere la massima espansione dell'occupazione tramite l'instaurazione di rapporti di lavoro agevolati e, per questo motivo, la norma ha una natura speciale e, in quanto tale, prevale sulle previsioni dell'art. 31, c. 1, lett. a), del D. Lgs. n. 150/2015.

CONVERSIONE DEL CONTRATTO

- La specialità della norma rispetto al principio generale è confermata altresì dalla previsione secondo cui l'esonero può legittimamente trovare applicazione nelle ipotesi di conversione di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato.
 - Pertanto, per le assunzioni e trasformazioni, operate nel rispetto delle complessive condizioni legittimanti illustrate, si può fruire dell'esonero contributivo in oggetto, a prescindere dalla circostanza che le medesime assunzioni costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o del contratto collettivo di lavoro.
- A titolo meramente esemplificativo:
- .. può fruire dell'esonero contributivo il datore di lavoro privato che, in attuazione dell'obbligo previsto dall'art. 24, c. 1, del D. Lgs. n. 81/2015, trasformi a tempo indeterminato e con le medesime mansioni, entro i successivi 12 mesi, il rapporto con il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi;
 - .. **l'esonero contributivo può trovare applicazione per le assunzioni obbligatorie, effettuate ai sensi dell'art. 3 della L. n. 68/1999, di lavoratori disabili;**
 - .. analoga conclusione deve ritenersi altresì valida per gli obblighi di assunzione previsti dalla contrattazione collettiva, tra i quali si citano, ad esempio, le disposizioni collettive applicabili alle imprese di pulizia, per cui l'azienda che subentra ad un'altra in un appalto di servizi è obbligata ad assumere i dipendenti della precedente azienda.

COMPATIBILITÀ CON LA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE

- **Il beneficio contributivo, in quanto relativo ai soli settori del turismo e degli stabilimenti termali, si configura quale misura selettiva che, come tale, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.**
 - Il Ministero del Lavoro ha notificato alla Commissione europea, in data 12.05.2022, il regime di aiuti di Stato e il predetto aiuto è stato approvato con la decisione C(2022) 3835 final del 7.06.2022.
- Il beneficio in argomento è, quindi, concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19.03.2020, e successive modificazioni, recante **“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”** (cosiddetto Temporary Framework), e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
- Si ricorda che, in base alla suddetta sezione 3.1, la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:
- .. siano di importo non superiore a € 2.300.000, per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
 - .. siano concessi a imprese che non fossero già in difficoltà al 31.12.2019;
 - .. in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31.12.2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
 - .. **siano concessi entro il 30.06.2022.**

AIUTO DI STATO

- Si precisa che per l'aiuto di cui all'art. 4, c. 2, del D.L. n. 4/2022, riconosciuto in conformità a quanto disposto dal Temporary Framework, trova applicazione la previsione normativa di cui all'art. 53, c. 1, del D.L. 19.05.2020, n. 34, secondo la quale i soggetti beneficiari di agevolazioni di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea e per i quali non sarebbe possibile richiedere la concessione di nuovi aiuti in assenza della restituzione dei primi (cosiddetta clausola Deggendorf), **“accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, e successive modificazioni, al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione”.**
- In considerazione della natura dell'agevolazione in trattazione quale aiuto di Stato, si rammenta, inoltre, che l'Inps provvederà a registrare la misura nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
- Anche per le assunzioni a scopo di somministrazione per le quali l'onere di non superare il massimale è a carico dell'utilizzatore.

COORDINAMENTO CON ALTRI INCENTIVI

CUMULABILITÀ

- L'esonero contributivo in trattazione mutua la propria disciplina da quella dell'esonero di cui all'art. 7 del D.L. n. 104/2020, il quale, a sua volta, rinvia all'esonero di cui al precedente articolo 6 del medesimo decreto.
- Ai sensi dell'art. 6, c. 3, del citato D.L. n. 104/2020, l'esonero contributivo **“è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta”.**
- Pertanto, considerato che l'agevolazione in trattazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale, la citata cumulabilità può trovare applicazione **solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile** e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.

ALTRE AGEVOLAZIONI CON ESONERO TOTALE

- Con specifico riferimento ad **altre agevolazioni** che si sostanzino in incentivi all'assunzione **con esonero totale** della contribuzione datoriale (ad esempio, esonero per l'occupazione giovanile e l'esonero totale per l'assunzione di donne svantaggiate), si rappresenta che, **una volta scelto un regime agevolato, non è possibile fruire di un'altra agevolazione.**
- Il presupposto alla base del riconoscimento di un incentivo all'assunzione è, fermi restando gli ulteriori requisiti eventualmente richiesti dalla disciplina di riferimento, l'instaurazione del rapporto di lavoro.
- Pertanto, tale tipologia di agevolazione deve **decorrere dalla data di assunzione.**
- **Perciò, una volta optato per un incentivo all'assunzione che prevede l'esonero totale della contribuzione datoriale, non è possibile, al termine del periodo di fruizione, accedere ad un altro incentivo all'assunzione che si sostanzia in un esonero totale, essendo le due misure alternative tra loro.**

PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE ALL'ESONERO

ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO

- Per essere autorizzato alla fruizione del beneficio, il datore di lavoro interessato, previa autenticazione, dovrà inoltrare all'Inps, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line "TUR44", appositamente predisposto dall'Istituto e messo a disposizione sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)", una domanda di ammissione all'agevolazione, fornendo le seguenti informazioni:
 - .. l'indicazione del lavoratore nei confronti del quale è intervenuta l'assunzione o la trasformazione;
 - .. il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato;
 - .. l'importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
 - .. l'indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
 - .. la misura dell'aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.
- L'Inps, una volta ricevuta la richiesta, mediante i propri sistemi informativi centrali, svolgerà le seguenti attività:
 - .. verificherà l'esistenza del rapporto di lavoro mediante la consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie;
 - .. calcolerà l'importo dell'incentivo spettante in base all'aliquota contributiva datoriale indicata;
 - .. verificherà la sussistenza della copertura finanziaria per l'esonero richiesto;
 - .. in caso di sufficiente capienza di risorse per tutto il periodo agevolabile, informerà, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on-line, che il datore di lavoro è stato autorizzato a fruire dell'esonero e individuerà l'importo massimo dell'agevolazione spettante per l'assunzione a tempo determinato o per il rapporto stagionale o per la conversione.
- **Con riferimento ai rapporti a tempo parziale, la retribuzione lorda media mensile da indicare dovrà essere quella rapportata al tempo pieno, in quanto saranno le procedure telematiche a parametrare l'importo di esonero spettante alla percentuale oraria indicata.**

INVIO DELLA DOMANDA

- **L'invio della domanda di ammissione al beneficio sarà consentito entro e non oltre il 30.06.2022, data coincidente con il termine finale di operatività del Temporary Framework.**
- L'Inps verificherà la presenza nel cosiddetto elenco Deggendorf, di cui alla sezione "Trasparenza" del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), del nominativo del datore di lavoro richiedente l'agevolazione e, qualora il soggetto interessato dovesse essere presente nella suddetta lista, considerata l'impossibilità di riconoscere l'esonero al netto degli importi dovuti, non autorizzerà la fruizione della misura.

VARIAZIONI DI ORARIO

- Nelle ipotesi di variazione **in aumento** della percentuale oraria di lavoro nel corso del rapporto lavorativo, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non potrà superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche.
- Nelle ipotesi di **diminuzione** dell'orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l'incentivo spettante per fruire dell'importo ridotto.

FRUIZIONE DEL BENEFICIO

- Successivamente all'accantonamento definitivo delle risorse, effettuato in base all'ali-quota contributiva datoriale dichiarata nella richiesta telematica, il soggetto interessato potrà fruire dell'importo spettante, in quote mensili, a partire dal mese di assunzione per massimo 3 mensilità per i rapporti a termine o stagionali o per massimo sei mensilità nel caso di conversioni dei predetti rapporti, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.
- **La fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio nelle denunce contributive e nei limiti della contribuzione mensile esonerabile.**
- Anche a seguito dell'autorizzazione al godimento dell'agevolazione, verranno effettuati i controlli volti ad accertare l'effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell'incentivo di cui si tratta.

MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DEI DATI NEL FLUSSO UNIEMENS

DECORRENZA

- I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell'esonero in oggetto per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale o nelle ipotesi di conversione dei suddetti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato effettuate dal 1.01.2022 al 31.03.2022, esporranno, **a partire dal flusso UniEmens di competenza** del mese di luglio 2022, i nomi dei lavoratori/delle lavoratrici per i/le quali spetta l'esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.
- **In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione dovuta calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.**

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l'attività e vogliono fruire dell'esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/Vig).

ELEMENTI DA VALORIZZARE

- Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:
 - .. nell'elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore "TURI", avente il significato di "Esonero contributivo articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 4/2022";
 - .. nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserita la data di assunzione a tempo determinato o la data di trasformazione nel formato AAAAMMGG. Per quanto concerne le agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impiegati presso l'impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal CSC 7.07.08 e dal CA 9A) dovrà essere concatenato alla data di cui sopra il numero di matricola dell'azienda presso cui è stato inviato il lavoratore, nel seguente formato AAAAMMGGMMMMMMMMMM o, in sua mancanza, il codice fiscale;
 - .. nell'elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'AnnoMese di riferimento del conguaglio;
 - .. nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

Nota

Con riferimento ai mesi pregressi da gennaio 2022 (arretrati), la valorizzazione può essere effettuata solo nei flussi di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022.

ELEMENTI DA VALORIZZARE (segue)

- I dati sopra esposti nell'UniEmens saranno poi riportati, a cura dell'Inps, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:
 - .. con il codice "L560", avente il significato di "**Conguaglio Esonero contributivo articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 4/2022**";
 - .. con il codice "L561", avente il significato di "**Arretrati Esonero contributivo articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 4/2022**".
- Si sottolinea che:
 - .. la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (**mese di gennaio 2022 e fino al mese precedente l'esposizione del corrente**), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022;
 - .. la sezione "InfoAgcausaliContrib" va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

ESPOSIZIONE DEI DATI NELLA SEZIONE <LISTAPOSPO> DEL FLUSSO UNIEMENS

DECORRENZA

- A partire dalla **denuncia di competenza del mese di luglio 2022**, i datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica per i quali ricorrono le condizioni per usufruire del beneficio in oggetto, relativamente alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale o di conversione dei suddetti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato effettuate dal 1.01.2022 al 31.03.2022, dovranno esporre nel flusso Uniemens, sezione ListaPosPA, i lavoratori per i quali spetta l'esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della gestione pensionistica, indicando in quest'ultimo la contribuzione piena calcolata sull'imponibile pensionistico del mese.

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

- Per esporre il beneficio spettante per le assunzioni a tempo determinato, dovrà essere compilato l'elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:
 - .. nell'elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l'anno di riferimento dello sgravio;
 - .. nell'elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento dello sgravio;
 - .. nell'elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore "**32**", avente il significato di "Esonero contributivo articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 4/2022- Tempo Determinato";
 - .. nell'elemento <Importo> dovrà essere indicato l'importo del contributo oggetto dello sgravio.

TRASFORMAZIONI A TEMPO INDETERMINATO

- Per esporre il beneficio spettante per le trasformazioni a tempo indeterminato, dovrà invece essere compilato l'elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:
 - .. nell'elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l'anno di riferimento dello sgravio;
 - .. nell'elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento dello sgravio;
 - .. nell'elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore "**33**", avente il significato di "Esonero contributivo articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 4/2022 - Trasformazione Tempo Indeterminato";
 - .. nell'elemento <Importo> dovrà essere indicato l'importo del contributo oggetto dello sgravio.

**RECUPERO
DEI CONTRIBUTI
ARRETRATI**

• Si evidenzia che l'eventuale recupero dei contributi relativi ai **mesi progressi**, da gennaio 2022 fino a quello relativo al mese precedente l'esposizione corrente, potrà essere effettuato valorizzando i predetti elementi esclusivamente nei flussi Uniemens - ListaPosPA dei mesi di **luglio, agosto e settembre 2022**.

• **L'agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici.**

Tavola

Tabella codici ATECO per i quali può essere concesso l'incentivo

TURISMO	
CSC 70501	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Alberghi (ATECO 55.10.00):</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. fornitura di alloggio di breve durata presso alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande). 2. <u>Villaggi turistici (ATECO 55.20.10).</u> 3. <u>Ostelli della gioventù (ATECO 55.20.20).</u> 4. <u>Rifugi di montagna (ATECO 55.20.30):</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande. 5. <u>Colonie marine e montane (ATECO 55.20.40).</u> 6. <u>Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (ATECO 55.20.51):</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze; 2. cottage senza servizi di pulizia.
CSC 50102	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (ATECO 55.20.52)</u>
CSC 70501	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (ATECO 55.30.00):</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. fornitura a persone che soggiornano per brevi periodi di spazi e servizi per camper, roulotte in aree di sosta attrezzate e campeggi. 2. <u>Gestione di vagoni letto (ATECO 55.90.10).</u> 3. <u>Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (ATECO 55.90.20):</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. case dello studente; 2. pensionati per studenti e lavoratori; 3. altre infrastrutture n.c.a.
CSC 70502 70709	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Ristorazione con somministrazione (ATECO 56.10.11):</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere; 2. <i>b.</i> attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina.
CSC 50102	<u>Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (ATECO 56.10.12)</u>
CSC 70502	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Ristorazione ambulante (ATECO 56.10.42):</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante di cibo pronto per il consumo; 2. preparazione di cibo per il consumo immediato presso banchi del mercato. 2. <u>Ristorazione su treni e navi (ATECO 56.10.50):</u>

Tavola (segue)

	1. ristorazione connessa all'attività di trasporto, se effettuate da imprese separate.
CSC 70502 70709	1. <u>Bar e altri esercizi simili senza cucina (ATECO 56.30.00):</u> 1. bar; 2. pub; 3. birrerie; 4. caffetterie; 5. enoteche.
CSC 41601 70503	1. <u>Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (ATECO 93.29.20):</u> 1. attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie eccetera.
CSC 70504 40405 40407	1. <u>Gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30).</u>
70504	1. 2. <u>Gelaterie e pasticcerie ambulanti (ATECO 56.10.41).</u>
CSC 70401	1. <u>Attività delle agenzie di viaggio (ATECO 79.11.00):</u> 1. attività delle agenzie principalmente impegnate nella vendita di viaggi, tour, servizi di trasporto e alloggio, per il pubblico e per clienti commerciali; 2. attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli, pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura. 2. <u>Attività dei tour operator (ATECO 79.12.00):</u> 1. attività di organizzazione e gestione di viaggi turistici vendute da agenzie di viaggio o direttamente dai tour operator. I viaggi possono includere uno o più dei seguenti servizi: trasporto, alloggio, pasti, visite a musei e ad aree di interesse storico culturale, eventi teatrali, musicali o sportivi. 3. <u>Attività delle guide e degli accompagnatori turistici (ATECO 79.90.20).</u> 4. <u>Attività delle guide alpine (ATECO 93.19.92).</u>
CSC 40404 70705	1. <u>Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (ATECO 56.10.20):</u> 1. preparazione di pasti da portar via "take-away"; 2. attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio eccetera che non dispongono di posti a sedere.
CSC 70708	1. 1. <u>Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a. (ATECO 79.90.19):</u> 1. altri servizi di prenotazione connessi ai viaggi: prenotazioni di mezzi di trasporto, alberghi, ristoranti, noleggio di automobili, servizi ricreativi e sportivi; 2. servizi di gestione degli scambi di multiproprietà; 3. servizi di assistenza ai visitatori: fornitura di informazioni turistiche ai viaggiatori;
	4. attività di promozione turistica.
STABILIMENTI TERMALI	
CSC 11807	<u>Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20).</u>
CSC 70708	<u>Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20).</u>